

Decreto del Ministero dell'Interno n. 190 del 01/07/1972

Elenco dei materiali con i quali possono essere fabbricati i contenitori per oli minerali

Testo:

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 2 della legge 27 marzo 1969, n. 121, recante norme per l'impiego di contenitori fissi e mobili non metallici per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego ed il trasporto degli oli minerali e loro derivati; Visto il proprio decreto 10 marzo 1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 aprile 1971, con il quale nell'elenco dei materiali previsto dal citato articolo fu inserito il polietilene ad alta densità; Di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato e il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile;

DECRETA:

E' approvato il seguente elenco dei materiali con i quali possono essere costruiti i contenitori fissi e mobili non metallici per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego e il trasporto degli oli minerali e loro derivati;
I) polietilene ad alta densità (non inferiore a 0,941). L'impiego è consentito limitatamente ai contenitori mobili (di tipo portatile) per oli minerali e loro derivati con punto d'infiammabilità superiore a 21 gradi centigradi.

II) cemento armato vibrato con idoneo rivestimento impermeabilizzante. L'impiego è consentito limitatamente ai contenitori fissi destinati alla lavorazione, immagazzinamento e impiego degli oli minerali e loro derivati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addì 1 luglio 1972